

**Sentenza del Tribunale 6 luglio 2011 — Timehouse/UAMI
(Forma di un orologio dai bordi dentellati)**

(Causa T-235/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio tridimensionale — Forma di un orologio dai bordi dentellati — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 238/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Timehouse GmbH (Eystrup, Germania) (rappresentante: avv. V. Knies)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 marzo 2010 (procedimento R 0942/2009-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un orologio

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Timehouse GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.

Ordinanza del Tribunale 27 giugno 2011 — Amecke Fruchtsaft/UAMI — Uhse (69 Sex up)

(Causa T-343/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere**»]

(2011/C 238/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kaase e J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, in seguito S. Schäffner e B. Schmidt, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Beate Uhse Einzelhandels GmbH (Flensburg, Germania) (rappresentante: avv. W. Berlit)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2009 (procedimento R 1728/2008-1) relativa al procedimento di opposizione tra la Beate Uhse Einzelhandels GmbH e la Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

Ordinanza del Tribunale 22 giugno 2011 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-409/09) ⁽¹⁾

[«**Responsabilità extracontrattuale — Appalti pubblici di servizi — Rigetto di un'offerta — Annullamento della decisione con sentenza del Tribunale — Prescrizione — Termini relativi alla distanza — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto**»]

(2011/C 238/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermizakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin ed E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito alla decisione della Commissione 15 settembre 2004 che ha respinto la sua offerta e attribuito l'appalto ad un altro offerente, nell'ambito della procedura di gara di appalto per la prestazione di servizi informatici e forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale «Pesca»

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 11 del 16.1.2010.

Ordinanza del Tribunale 21 giugno 2011 — Rosenbaum/Commissione

(Causa T-452/09 P) ⁽¹⁾

[«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Inquadramento nel grado all'assunzione — Presa in considerazione dell'esperienza professionale dell'interessato — Art. 31 dello Statuto — Obbligo di motivazione**»]

(2011/C 238/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eckehard Rosenbaum (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Rüber)